DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

per la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che sospende l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

(90/115/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere che sospende l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (1),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di lettere che sospende l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica e la Repubblica popolare di Polonia sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

(1) GU n. L 339 del 22. 11. 1989, pag. 1.